

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"Accademia Musicale Andrea Chénier - E.T.S."

Art. 1

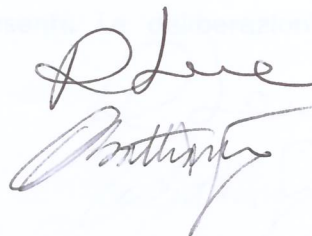
E' costituita l'Associazione culturale "**Accademia Musicale Andrea Chénier - E.T.S.**".
L'Associazione è costituita e organizzata ai sensi del d.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 (codice del Terzo Settore) ed ha come segno distintivo un particolare tratto dal dipinto "Le Nozze di Cana" di Paolo Veronese del 1563 rappresentante un insieme composto dall'artista e da altri pittori famosi che suonano vecchi modelli di violino, viola da gamba tenore e contrabbasso: Veronese (viola da gamba tenore), Tintoretto (violino), Tiziano (contrabbasso) e J. Bassano (Cornetto).

Art. 2

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di organizzazione e gestione di attività culturali, musicali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della musica e della pratica del volontariato. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle attività di interesse generale, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere, coordinare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, corsi di perfezionamento e aggiornamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica artistico-musicale;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali e teatrali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
- attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona della qualità della vita;
- attivare manifestazioni culturali e musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato;
- compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici etnico-culturali nell'ambito del territorio;



- svolgere ogni attività, anche di tipo psico-pedagogico e psico-terapeutico in cui venga utilizzata la Musica nelle sue varie espressioni, da sola o associata;
- svolgere ogni attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e della cultura artistica in ogni forma.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Foggia, fino a nuova delibera dell'Assemblea ed ha durata illimitata nel tempo.

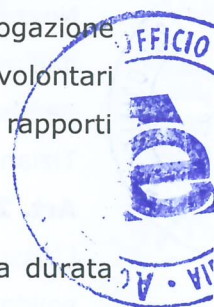
Art. 4

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo e che versano ogni anno l'eventuale quota associativa ed approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Quest'ultimo rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Art. 5

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.

Art. 6

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie: ogni socio può esercitare il diritto di recesso previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con rinuncia a qualsiasi richiesta patrimoniale nei confronti dell'Associazione;
- per morosità: il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa annua, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- per esclusione, deliberata per unanimità dai componenti del Consiglio Direttivo, a seguito di azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione o a danno della stessa o per condotta ritenuta di ostacolo al buon andamento del sodalizio o quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La delibera di esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci. Il socio escluso non può più essere riproposto.

I soci cessati per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

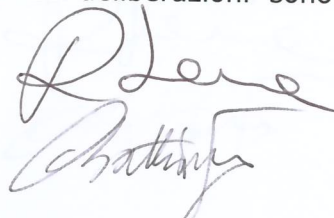
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale).

Art. 8

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota annua.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta da almeno la metà degli associati.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono



assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede o tramite posta elettronica o comunque con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Tra gli intervenuti all'Assemblea viene altresì nominato un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, i componenti l'Organo di controllo;
- c) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dall'atto costitutivo alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall'atto costitutivo alla sua competenza.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota sociale. Si applica l'art. 2373 del codice civile in quanto compatibile.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato può delegare il proprio voto ad un altro associato. Ciascun associato non può ricevere più di due deleghe.

Le votazioni assembleari sono palesi e in caso di parità prevale il voto del Presidente; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire per scrutinio segreto.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina, tra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente.

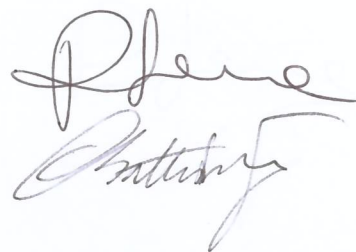
Nel caso in cui prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti dai primi tra i non eletti nel corso dell'ultima elezione, nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale e, in mancanza, dovrà essere senza indugio convocata l'Assemblea per la sostituzione. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione culturale "Accademia Musicale Andrea Chénier - E.T.S.".

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dai due terzi dei suoi membri. È convocato mediante lettera o tramite posta elettronica o comunque con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
- adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari nei confronti dei soci, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- redigere le bozze dei documenti di bilancio, ed eventualmente del bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea;
- fissare la data dell'Assemblea ordinaria da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- programmare le attività dell'Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea.

Art. 12

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

E' il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.



In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 13

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

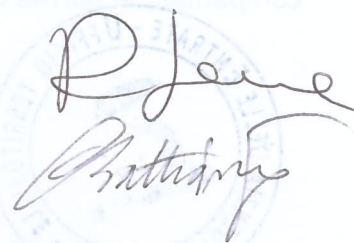
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 14

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio e il loro utilizzo deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie.

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "AGENZIA ENTRATE" and "DIREZIONE REGIONALE" around the perimeter, with "REGIONE LIGURIA" at the bottom. The signature appears to be "P. J. J." followed by a flourish.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo del bilancio sarà reimpiegato nell'attività sociale.

Art. 15

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nel bilancio di esercizio e laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con la speciale maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato

21 APR 2023

al n. **656** Serie 3^a

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)
Michele BERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele BERARDI